



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 131/2024**

### **VALIDAZIONE DEL DATO EMISSIVO PER L'ANNO 2023 DEGLI OPERATORI AEREI AMMINISTRATI DALL'ITALIA NETFLIX, INC. e PAULO JUNQUEIRA MOLL.**

**VISTA** la direttiva 2003/87/CE e successive modifiche del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione e l'ultima sua revisione avvenuta con direttiva 2023/959;

**VISTA** la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2017/2392 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021;

**VISTO** Regolamento (UE) 2024/1030 della Commissione del 27 marzo 2024 che modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il relativo codice identificazione e il Paese di appartenenza, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia;

**VISTO** l'accordo del 7 dicembre 2017 tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, che istituisce il funzionamento tra i sistemi dei registri delle parti (articolo 3) per cui i criteri di gestione sono presi in carico, per la Svizzera, dall'amministratore del registro della Svizzera e, per l'Unione, dall'amministratore centrale dell'Unione;

**CONSIDERATA** la decisione n. 2/2019 del 5 Dicembre 2019 del Comitato Misto istituito dall'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento tra il

sistema di *Emission Trading* Europeo con il sistema di *Emission Trading* della Confederazione Svizzera (EU-ETS/CH-ETS), recante modifica degli allegati I e II dell'accordo sopra indicato in merito al meccanismo del trasporto aereo e dei registri tra i due sistemi, al fine di mantenere l'attuale compatibilità tra l'UE-ETS e l'ETS della Svizzera per il periodo di scambio 2021-2030;

**CONSIDERATA** la decisione n. 2/2020 del Comitato Misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra del 5 novembre 2020 relativa alla modifica degli allegati I e II dell'accordo e all'adozione delle norme tecniche di collegamento;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2019/1122 del 12 marzo 2019 e successive modifiche con regolamenti n. 2023/1642 e n. 2023/2904, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione;

**VISTA** la disposizione dell'articolo 28 bis paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE, introdotta dal Regolamento UE n. 2017/2392 ed oggi confluita nel paragrafo 4 del citato articolo 28 bis a seguito della direttiva 2023/958, che stabilisce che *“quando un operatore aereo registra una quantità totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO<sub>2</sub>, o quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 3.000 tonnellate di CO<sub>2</sub> prodotte da voli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del Regolamento (UE) n. 2010/606 della Commissione e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS”*;

**VISTO** il Decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento alla normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato;

**VISTO** l'articolo 4 del Decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, il quale prevede che: *“l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto è il Comitato ETS”*;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 146 del 16 aprile 2024, ai sensi del quale è stato costituito e sono stati nominati i componenti del nuovo Comitato ETS e della Segreteria Tecnica;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 17 gennaio 2024, recante *“Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica”*;

**VISTA** la deliberazione del Comitato n. 73/2024 recante la Lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia per l'anno 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 47 del 9 giugno 2020 e del Regolamento (UE) n. 2024/1030;

**VISTE** le deliberazioni del Comitato ETS n. 57/2021, n. 86/2022, n. 96/2023, la n. 70/2024 e la n. 79/2024 con cui è stato validato il dato emissivo per gli operatori aerei amministrati dall'Italia ricadenti nella deroga di cui al citato articolo 28 bis, paragrafo 6 direttiva 2003/87/CE (oggi articolo 28 bis, paragrafo 4);

**VISTO** che gli operatori aerei NETFLIX, INC. (CRCO 44701) e PAULO JUNQUEIRA MOLL (CRCO 48897) sono amministrati dall'Italia, e sono risultati inclusi nel campo di applicazione del settore aereo per aver superato le soglie emissive nel 2023 (Deliberazione n. 18/2024 e n.73/2024);

**CONSIDERATO** che gli operatori NETFLIX, INC. e PAULO JUNQUEIRA MOLL hanno registrato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 per il reporting scope e rientrano nelle deroghe definite all'interno dell'articolo 28 bis paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE (attualmente articolo 28 bis, paragrafo 4, a seguito delle modifiche introdotte con la direttiva UE 2023/958) con possibilità di utilizzare lo strumento per per emittitori di entità ridotta approvato ai sensi del Regolamento (UE) n. 2010/606 della Commissione;

**CONSIDERATO** che, ai fini della chiusura del ciclo di compliance 2023, i dati caricati all'interno del Registro dell'Unione dai suddetti operatori necessitano di essere validati dall'Amministratore del Registro per permettere agli stessi di procedere con la restituzione entro il 30 settembre 2024;

**CONSIDERATO** che nelle deliberazioni relative alla validazione del dato emissivo per l'anno 2023, è stata rilevata l'assenza della validazione dei tali dati per gli operatori NETFLIX, INC. e PAULO JUNQUEIRA MOLL, avendo trasmesso l'Annual Emissions Report rispettivamente il 18 luglio 2024 (NETFLIX, INC.) e il 19 luglio 2024 (PAULO JUNQUEIRA MOLL) tramite portale ETS;

**VISTI** lo schema di delibera e la relativa relazione illustrativa sottoposti al Comitato ETS in data 03 settembre 2024, elaborati sulla base della preliminare attività istruttoria svolta dalla segreteria tecnica con il supporto tecnico specialistico di Sogesid SpA, sulla base della convenzione in essere con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la collaborazione di ENAC;

Il Comitato, nella procedura scritta del 10 settembre 2024,

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **(Validazione delle emissioni del 2023 per gli operatori aerei amministrati dall'Italia)**

1. Si dà mandato all'Amministratore del Registro di validare le emissioni per l'anno 2023 dei seguenti operatori aerei amministrati dall'Italia:

	<b>CRCO</b>	<b>Operatore Aereo</b>	<b>Emissioni EU-ETS [t CO2]</b>	<b>Emissioni CH-ETS [t CO2]</b>	<b>Emissioni domestiche EU ETS [t CO2]</b>	<b>Emissioni non-domestiche EU ETS [t CO2]</b>
1	44701	NETFLIX, INC.	89	0	22	67
2	48897	PAULO JUNQUEIRA MOLL	31	0	6	25

### **Art. 2**

***(Pubblicazione e trasmissione)***

1. Gli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui all'articolo 1 sono tenuti a verificare costantemente la sussistenza delle proprie condizioni di inclusione o esclusione dal campo di applicazione della normativa di cui alla direttiva 2003/87/EC e successive modifiche ed integrazioni e, qualora esse non siano confermate in relazione all'attività di trasporto aereo svolta a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono tenuti a darne tempestiva e formale comunicazione a questo Comitato, tramite il portale AGES-ETS raggiungibile presso l'indirizzo web <https://www.registroets.it>, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le predette condizioni sono variate.
2. Della presente deliberazione è data comunicazione agli operatori aerei interessati attraverso pubblicazione nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://www.mase.gov.it>) e nel sito web del portale ETS.

IL PRESIDENTE  
Prof. Massimo Beccarello